



Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999¹ sull'asilo è modificata come segue:

Art. 53 lett. d

La Confederazione può assumersi le spese necessarie per l'entrata diretta in Svizzera, segnatamente per:

- d. persone la cui entrata in Svizzera è autorizzata nel quadro del ricongiungimento familiare di rifugiati riconosciuti giusta l'articolo 51 capoverso 4 LAsi o giusta l'articolo 85c capoverso 1 LStrl;

II

La presente ordinanza entra in vigore il

¹ RS 142.312